

Nota introduttiva

Per quanto possibile, lo Statuto è stato redatto seguendo i criteri per le associazioni del Terzo Settore, affinché non sia necessaria una sua eventuale modifica nel caso in cui l'Associazione decidesse in futuro di procedere all'iscrizione al RUNTS.

Attualmente l'Associazione non è un ente del Terzo Settore e pertanto non utilizza l'acronimo ETS.

Estratto dall'Atto Costitutivo del 24 novembre 2024

Allegato A)

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

- 1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata

“Associazione Rete Parco Pace ETS”

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in Vicenza. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

- 1-2 L'acronimo “ETS” potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione “Altri Enti del terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
- 1-3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

- 2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri associati o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, etnia e condizioni socioeconomiche.

In particolare l'Associazione si propone di collaborare, in sede di programmazione e di gestione, alla valorizzazione del Parco della Pace di Vicenza, ***“un bene comune di notevole valore per la città, per renderlo facilmente accessibile a quanti vogliano goderne in modo rispettoso e creativo, ma anche accudito e seguito da un largo numero di persone e associazioni, perché possa diventare uno spazio condiviso ricco di natura e di relazioni, una realtà preziosa per il benessere psicofisico della comunità vicentina”.***

L'Associazione intende gestire i processi decisionali interni ai propri organi sociali, in attuazione del principio di democraticità, in modo da rendere massima la partecipazione degli associati. In particolare nei processi decisionali si intende favorire la condivisione delle decisioni con il massimo consenso, comunque nel rispetto delle maggioranze previste dal presente Statuto. Le specifiche delle procedure di voto e approvazione sono fissate tramite specifico regolamento.

- 2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e); con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera c\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#) (lett. p);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

Le suddette attività di interesse generale possono trovare attuazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e con specifico riferimento alla programmazione e gestione del Parco della Pace di Vicenza, nelle seguenti attività specifiche:

- Punto di primo soccorso interno al parco e attività di Dottor Clown Italia;
- Eventi educativi quali doposcuola e laboratori didattici come ad esempio "GIRO D'ARIA" gioco interattivo per conoscere i temi della salubrità dell'aria; "IL PIANETA GIPERIANO" racconto eco fantascientifico per ragazzi e famiglie.
- Attività giovanili rispecchianti gli ideali e i principi dello scoutismo;
- Eventi all'interno di attività per il recupero e reinserimento sociale di giovani e giovani adulti;

- Percorsi didattici per favorire la mobilità sostenibile e la ciclomobilità; laboratori di ciclofficina;
- Visite guidate da esperti dell'ambiente naturale del Parco, con particolare attenzione ai temi della biodiversità e della tutela ambientale;
- Piantumazione collettiva di alberi, arbusti e fiori con impegno alla gestione condivisa;
- Agricoltura sociale con orti e coltivazioni di erbe officinali seguite da esperti degli enti associati con attività di reinserimento nel mercato del lavoro;
- Festambiente;
- Realizzazione di una area museale con mostre e archivi riguardanti il volo e la storia del Parco anche nelle sue evoluzioni più recenti;
- Attività di educazione alla pace e soluzione dei conflitti quali il "PROGETTO ESPRESSIONI DI PACE", "CI PIACE LA PACE" e la realizzazione di una scuola nazionale per la formazione dei "CORPI CIVILI DI PACE";
- Attività sportive quali Rugby, Canoa, Bicicletta. Il Rugby Vicenza continuerà con le proprie attività a carattere regionale, nazionale e internazionale. Inoltre si attiveranno percorsi sportivi con attività complementari a servizio dei giovani e della città;
- Attivazione di una rete di scambi reciproci di saperi e competenze fra associazioni e cittadini;
- Servizi di ristoro con prodotti del mercato equo e solidale quali: Unicomondo e di Libera dalle mafie.

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-6 L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

2-7 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: a) quote associative e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati; b) contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici, c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati; d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

- 3-4 I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4

ASSOCIATI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 4-1 Possono far parte dell'Associazione persone fisiche ed enti che, senza scopo di lucro, ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
- 4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.
- 4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- 4-4 Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di associato da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di associato si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo associato. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 4-5 La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 4-6 Tutti gli associati sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli associati hanno i seguenti diritti: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto in Assemblea; c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'associato l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
- 4-7 Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare la quota associativa.
- 4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili agli associati.
- 4-9 Gli associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 5-1 Oltre che per morte, la qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

- 5-2 L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
- 5-3 Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'associato interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati.
- 5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione

Art. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli associati.
- 6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
- 7-2 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
- 7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
- 7-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8

ASSEMBLEA

- 8-1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 8-2 Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

- 8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. Essa può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.
- 8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.
- 8-5 In Assemblea ciascun ente ha uno o più voti sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, secondo criteri fissati da specifico regolamento. Le persone fisiche per quanto concerne le votazioni si costituiscono come ente informale e seguono le regole valide per gli enti formali. Ciascun ente può farsi rappresentare in Assemblea da un proprio associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' consentita la partecipazione all'assemblea a tutti gli iscritti agli enti facenti parte della Associazione, restando limitato secondo quanto scritto sopra il diritto al voto.
- 8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 8-8 Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante.
- 8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 8-10 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.
- 8-11 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza qualificata pari al 75% degli associati presenti o rappresentati.
- 8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 8-13 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
- 8-14 L'Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero; b) approva il bilancio consuntivo di esercizio; c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e

modifica di eventuali regolamenti; d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione; g) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; h) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- 8-15 L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto; b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; c) delibera sullo scioglimento del consiglio direttivo e sulla esautorazione del presidente; d) può proporre la modifica delle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo; e) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno durante l'assemblea straordinaria
- 8-16 Premesso come all'art.2.1 che nei processi decisionali si intende favorire la condivisione delle decisioni con il massimo consenso, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria delibera con maggioranza qualificata pari al 75%.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

- 9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della cura collegiale dell'Associazione.
- 9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri nominati dall'Assemblea. Costituiscono il consiglio direttivo: il Presidente che ne è membro di diritto, 2 rappresentanti per ogni settore di interesse della associazione per un totale di 8 componenti così come indicato in modo specifico nel regolamento, il tesoriere, il segretario. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo deve essere costituito da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.
- 9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati.
- 9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.
- 9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
- 9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
- 9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria. Ad esso competono in particolare: a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente; b) la fissazione delle quote associative; c) le decisioni inerenti spese ordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione; d) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; e) la presentazione di una bozza di piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; f)

l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; g) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti; h) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; i) le decisioni in materia di ammissione di nuovi associati; l) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

- 9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- 9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

- 10-1 Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea; e) per decisione della assemblea convocata in forma straordinaria
- 10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) per dimissioni; b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta; c) per decisione della assemblea convocata in forma straordinaria
- 10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

- 11-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
- 11-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- 11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni,

ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria degli associati ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
- 12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
- 12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo, se iscritta, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
- 12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- 12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

Art. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
- 13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- 13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
- 13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14

SCIoglimento

- 14-1 L'Associazione ha durata illimitata.
- 14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
- 14-3 Con le stesse regole devono essere nominati uno o più liquidatori.
- 14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16

NORME APPLICABILI

- 16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.